

Prot. 2004 del 22/07/2025

CONVENZIONE

La presente convenzione è stipulata, in attuazione dei principi enunciati dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra:
il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – codice fiscale n. 80185250588, all'interno
della quale è incardinata l'Autorità di gestione del Programma nazionale "Scuola e Competenze" 2021-2027 (di seguito, PN Scuola), nel prosieguo
"Autorità di gestione"

e

la Scuola Paritaria **SAN MICHELE ARCANGELO**, Cod. Mecc.: **NARHRH500P** nella persona del legale rappresentante o di altro soggetto
autorizzato, munito di apposita procura

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto il/i progetto/i (nel prosieguo "progetto") presentato/i dalla scuola paritaria **SAN MICHELE
ARCANGELO** di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, con la candidatura n. **16595** e codice/i CUP **C54C25000000007**, in risposta all'
avviso **81652-1, 23/05/2025, FSE+, Piano Estate 2025-2026** (nel prosieguo, "l'avviso"), emanato nell'ambito del PN Scuola, priorità e
fondo "Scuola e Competenze (FSE+)", obiettivo/i specifico/i **ESO4.6**.

Si ricorda che la gestione dei progetti si avvale della piattaforma SIF2127 destinata ad accogliere tutta la documentazione ed i dati rilevanti
di carattere fisico e procedurale, le richieste di rimborso (CERT_S) e saldo (REND_S) e il dettaglio dei pagamenti erogati per ciascun
progetto.

A seguito della verifica di ammissibilità in via subordinata all'accertamento da parte del competente Ufficio scolastico regionale sulla non
commercialità dello svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. , del medesimo avviso, detto progetto, completo del codice CUP, è dichiarato
ammissibile alla fase di stipula della Convenzione di finanziamento.

A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e fermo restando l'esito positivo della valutazione dei documenti allegati da parte
dell'Autorità di gestione, l'Istituzione scolastica, che ha già potuto avviare tutte le attività propedeutiche, può procedere con la fase
gestionale del progetto.

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato, completato e chiuso mediante l'apposita funzionalità di "Chiusura di progetto" sulla
piattaforma SIF2127 entro e non oltre il **31/12/2026**.

2. RINVIO

Parte integrante e sostanziale della presente convenzione è l'allegato tecnico, in cui vengono disciplinate le modalità di realizzazione del progetto ammesso a finanziamento.

Costituiscono, altresì, parte integrante della presente convenzione gli atti e i provvedimenti adottati dall'Autorità di gestione e pubblicati sul sito istituzionale del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 (PN Scuola 21-27), <https://pn20212027.istruzione.it>.

3. OBBLIGHI DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA

L'istituzione scolastica è obbligata:

- a. a dare piena e integrale attuazione al progetto di cui alla presente convenzione;
- b. a dare piena e integrale attuazione agli atti e provvedimenti adottati dall'Autorità di gestione, anche successivi alla stipula della presente convenzione;
- c. a organizzare e conservare, per almeno due anni oltre il termine per la realizzazione delle attività, un "fascicolo di progetto", anche in formato elettronico, che contenga tutta la documentazione tecnica e amministrativa originale, firmata digitalmente, per la verifica, da parte dell'Autorità di gestione, della effettiva realizzazione del progetto autorizzato;
- d. a collaborare all'esecuzione dei controlli previsti nell'ambito del PN Scuola (FSE+ e FESR) svolti dall'Autorità di gestione, nonché, eventualmente, da quelle di controllo e di audit;
- e. a rispettare gli obblighi in tema di informazione e pubblicità come previsto dalle Linee guida per la visibilità e la comunicazione del Programma nazionale "Scuola e competenze (FSE+ E FESR)" 2021-2027 disponibili sul sito istituzionale del PN Scuola, al seguente link: <https://pn20212027.istruzione.it>. Si ricorda che l'attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi del PN;
- f. a garantire il rispetto del requisito della stabilità delle operazioni, previsto all'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- g. a sospendere le attività progettuali:
 - a. qualora l'Ufficio scolastico regionale o altro ufficio od organo competente avvii un procedimento amministrativo suscettibile di determinare la revoca o il mancato rinnovo della parità;
 - b. in caso di revoca o mancato rinnovo della parità.

La sospensione di cui alla lettera g. permane:

- fino alla definitiva chiusura del procedimento amministrativo senza che si dia luogo a revoca o mancato rinnovo della parità, nel caso previsto dalla lettera g. , punto a.;
- fino all'adozione del provvedimento amministrativo, in autotutela, di annullamento del provvedimento di revoca o di mancato rinnovo della parità scolastica o fino all'adozione del provvedimento giurisdizionale o altro provvedimento equivalente del provvedimento di revoca o di mancato rinnovo della parità, nel caso previsto dalla lettera g), punto b.

La sospensione di cui alla lettera g. :

- non obbliga l'Autorità di gestione a concedere proroghe, differimenti o altri provvedimenti analoghi;
- lascia impregiudicate le norme, disposizioni e prassi relative all'ammissibilità della spesa.

4. OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

L'Autorità di Gestione è tenuta a erogare al beneficiario il contributo previsto nei tempi e secondo le modalità e le condizioni previste nell'ambito dell'avviso pubblico e, in generale, del PN Scuola.

5. STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Entro il **24/07/2025** la convenzione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria o da altro soggetto autorizzato, munito di apposita procura, che, nel caso, va caricata, in formato digitale, sul medesimo Sistema.

6. DICHIARAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE

Con l'apposizione della firma digitale, il sottoscrittore dichiara, a nome proprio e sotto la propria personale responsabilità, di essere titolare del potere di impegnare l'istituzione scolastica paritaria alla stipula della presente convenzione in modo valido e immediatamente efficace.

7. FIDEIUSSIONE

Alla presente convenzione è allegata la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da un istituto bancario ovvero da parte di un intermediario finanziario non bancario, iscritto negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993 per un importo pari alla quota di risorse erogate a titolo di anticipazione (30.0% del finanziamento complessivo). La fideiussione dovrà valere per 12 mesi oltre il termine per la realizzazione delle attività, 31/12/2026. La mancanza della fideiussione, così come qualunque altro vizio importante invalidità o inefficacia della fideiussione, comporta la decadenza dal finanziamento, con conseguente restituzione di eventuali importi già versati all'istituzione scolastica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

Il rappresentante della scuola paritaria

Giuseppe
Casinelli
22.07.2025
09:21:58
GMT+02:00
Imma digitale



IL DIRETTORE GENERALE

AUTORITÀ DI GESTIONE

Simona Montesarchio

(firma digitale)